



**COMUNE di PABILLONIS**

(Provincia del Sud Sardegna)

\*\*\*\*\*

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Oggetto:** *Parere proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 26/06/2019 su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale.*

**PREMESSA**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del **30/04/2019** per il triennio aprile **2019/2022**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Cedrino n. 1, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

**VERIFICATO CHE**

- x con deliberazione del Consiglio Comunale n. **34** del **28/12/2018** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (*cf. parere/verbale del 12/12/2018*);
- x con deliberazione del Consiglio Comunale n. **5** in data **30/04/2019** è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 (*cf. relazione/verbale del 09/04/2019*), determinando un risultato di amministrazione di **euro 3.469.333,13** così composto:
  - fondi accantonati per **euro 384.272,25**;
  - fondi vincolati per **euro 301.631,76**;
  - fondi destinati agli investimenti per **euro 180.217,70**;
  - fondi disponibili per **euro 2.603.211,42**.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. **13** del **05/07/2019** (*cf. parere/verbale del 26/06/2019*).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del T.U.E.L. e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- deliberazione n. **14** del **21/02/2019** per l'importo di **euro 3.850,00**;
- deliberazione n. **31** del **30/04/2019** per l'importo di **euro 7.000,00**.

La Giunta Comunale ha, altresì, effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175 T.U.E.L., comma 5 bis, lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- deliberazione n. **2** del **16/01/2019**;

- deliberazione n. **35** del **14/05/2019**;

- deliberazione n. **55** del **05/07/2019**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), T.U.E.L.:

- determinazione n. **215** del **28/02/2019**.

Alla data del presente verbale, risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del T.U.E.L., una quota di avanzo di amministrazione pari ad **euro 772.179,36** così composta:

- fondi accantonati	per <b>euro 0,00</b> ;
- fondi vincolati	per <b>euro 63.179,36</b> ;
- fondi destinati agli investimenti	per <b>euro 60.000,00</b> ;
- fondi disponibili	per <b>euro 649.000,00</b> .

In data **12/07/2019**, via email, è stata sottoposta al sottoscritto Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione contabile necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193** del T.U.E.L. prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175, comma 8** del T.U.E.L. prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ✓ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
  - ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
  - ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
  - ✓ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha, pertanto, una triplice finalità:
- ✓ verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
  - ✓ intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
  - ✓ monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente.

Al fine della salvaguardia degli equilibri non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, in quanto come si avrà modo di meglio specificare in seguito l'ente, con la gestione ordinaria mantiene gli equilibri di bilancio.

L'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati..."

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del **16/07/2019**;
- b. la Relazione della Responsabile del settore Finanziario sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale di cui alla variazione della programmazione del personale 2019/2021 allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. **47** del **28/05/2019**;
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **16/07/2019**.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. n. **5067/2019** la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- ✓ l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- ✓ l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- ✓ l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- ✓ il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- ✓ la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Per gli organismi partecipati che hanno approvato i propri bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2018 o al 31/12/2017, non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della legge n. 145/2018 (*Legge di Bilancio 2019*), è stata prevista la possibilità che:

*(comma 1015) "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019/2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- 1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- 2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: *"La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

- 1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- 2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Il comma 1017 prevede che *"I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".*

Nonostante le modifiche normative sopra citate, nell'operazione di salvaguardia, non è stato previsto di liberare una quota del fondo crediti di dubbia esigibilità. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile n. 4/2.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tenuto conto che i Responsabili dei Servizi non hanno indicato variazioni da apportare al bilancio 2019/2021 e che non sono necessari interventi per la salvaguardia degli equilibri, l'operazione di assestamento non prevede variazioni negli stanziamenti attuali nella gestione di competenza ed in quella di cassa.

Verifica dello stato dell'accertamento delle entrate per titoli:

	Stanziamenti attuali di competenza	Accertamenti	Riscossioni
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	905.670,57	840.337,73	483.697,77
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.912.016,75	1.379.948,67	1.086.880,19
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	345.711,37	111.426,83	61.136,09
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	554.349,05	132.388,40	37.388,40
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.717.747,74</b>	<b>2.464.101,63</b>	<b>1.669.102,45</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	490.807,60	368.000,00	193.631,32
<b>Totale titoli</b>	<b>4.208.555,34</b>	<b>2.832.101,63</b>	<b>1.862.733,77</b>

Verifica dello stato di impegno delle spese:

	Stanziamenti attuali di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	3.262.786,94	2.019.616,44	927.674,99
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	1.542.568,91	370.257,36	179.778,69
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>4.805.355,85</b>	<b>2.389.873,80</b>	<b>1.107.453,68</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	34.349,29	34.348,89	16.754,88
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	490.807,60	453.499,76	165.010,06
<b>Totale titoli</b>	<b>5.330.512,74</b>	<b>2.877.722,45</b>	<b>1.289.218,62</b>

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi la situazione è la seguente:

	Residui attivi al 31/12/18	Riscossioni	Minori/Maggiori residui
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	423.089,97	15.937,18	12,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	10.361,48	9.059,10	1.638,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	118.003,53	39.258,96	0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	40.862,96	2.101,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>592.317,94</b>	<b>66.356,24</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	62,72	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>592.380,66</b>	<b>66.356,24</b>	<b>1.650,00</b>

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi la situazione è la seguente:

	Residui passivi al 31/12/2018	Pagamenti	Minori residui
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	519.292,88	423.695,11	0,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	129.754,91	65.732,75	0,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>649.047,79</b>	<b>489.427,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	406,22	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>649.454,01</b>	<b>489.427,86</b>	<b>0,00</b>

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario,

### il Revisore Unico

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del **16/07/2019**;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019/2021,

### esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e prende atto che non è stato necessario predisporre la variazione di assestamento generale di bilancio, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con precedenti atti.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **19:30**.

### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Firmato CADDEO Dott. Roberto 16/07/2019

